



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 031 del 13/07/2018

Oggetto: Servizio fornitura lavoro in somministrazione:

- a) Indizione gara per la scelta del contraente;
- b) Recesso del contratto di fornitura attualmente in essere con la soc. Lavoro. Doc. di Pontecagnano Faiano (SA).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, con verbale di Assemblea Straordinaria dell'A.IR. S.p.A. in data 26.04.2018, è stato autorizzato il conferimento del ramo di azienda TPL di Autoservizi Irpini S.p.A. (A.IR. S.p.A.) in una società unipersonale a responsabilità limitata denominata AIR MOBILITA' S.r.l. che si occupa, principalmente, della produzione del servizio di interesse generale del trasporto pubblico locale su gomma di persone, a mezzo di autolinee, funicolari terrestri, funivie, tranvie, ferrovie ed altri veicoli;
- che, alla data del 24.06.2018, è scaduto il contratto, in proroga, di fornitura di lavoro in somministrazione intrattenuto con l'agenzia interinale Lavoro.Doc spa di Pontecagnano Faiano (SA);
- che, allo stato, la predetta agenzia fornisce la seguente forza lavoro: n. 3 operatori qualificati d'ufficio utilizzati presso l'area operativa amministrativa; n. 55 operatori di esercizio utilizzati presso l'area operativa esercizio automobilistico; n. 25 operatori utilizzati nell'area operativa manutenzione officina;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 765/2016 (T.U. delle Società Partecipate) e dell'art. 4 del D.M. Interministeriale del 9 novembre 2017 (Ministero del Lavoro – Ministero della Semplicazione – Ministero dell'Economia), non è possibile addivenire all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato;

Considerate:

- le possibili variabili sull'assetto organizzativo dell'AIR MOBILITA' S.r.l. in esito alle procedure di gara che attengono all'erogazione del servizio di trasporto su base regionale, con eventuale riduzione della forza lavoro necessaria, da acquisire in somministrazione ovvero di eventuale modifica dei profili professionali attualmente utilizzati in somministrazione;

Considerato, inoltre:

- che quanto precede determina la necessità per l'AIR MOBILITA' S.r.l. di acquisire le unità lavorative necessarie per garantire lo svolgimento del servizio pubblico in conformità al contratto di servizio, secondo la maggiore flessibilità possibile, anche al fine di consentire all'Azienda di addivenire ad adeguata programmazione circa future procedure di assunzione a tempo indeterminato, tenendo altresì conto del piano di riassetto delle società in controllo pubblico di cui al precitato articolo 24 del d. lgs. 175/2016;
- che l'istituto della fornitura del lavoro in somministrazione garantisce adeguatamente detta flessibilità, fornendo, nel contempo, la possibilità di conservazione degli attuali standard del servizio pubblico svolto dall'AIR MOBILITA' S.r.l.;

Ribadito:

- che, alla data del 24.06.2018, è venuta a scadenza la proroga del contratto con l'attuale affidatario del servizio di fornitura di lavoro in somministrazione, con conseguente necessità di addivenire: a) alla regolarizzazione del servizio di fornitura di lavoro in somministrazione, viste le reiterate pregresse proroghe; b) alla conseguente indizione di procedura di gara per la scelta del contraente che tenga conto delle variabili che precedono, in ordine al numero dei lavoratori ed alla durata del contratto di somministrazione, nonché delle possibili variabili sulle mansioni da affidare in concreto

ai lavoratori forniti in somministrazione, ferma restante la salvaguardia del livello contrattuale di appartenenza, con decorrenza della nuova fornitura a far data dal 2 gennaio 2019; c) al contestuale recesso, ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti, dal contratto di fornitura di lavoro in somministrazione con l'Agenzia interinale Lavoro.Doc, attualmente fornitore del servizio, in proroga, con indicazione della data ultima di fornitura da parte della stessa al giorno 31.12.2018;

Ritenuto, pertanto, opportuno, nella presente sede di indizione della precitata procedura di gara, stabilire che il disciplinare ed il capitolato della stessa tengano conto di quanto innanzi evidenziato in ordine alla flessibilità del numero dei lavoratori da acquisire in somministrazione ed in ordine alla durata del contratto di fornitura, con espressa previsione di facoltà di recesso dallo stesso, nonché di quanto appresso specificato in ordine alle concrete esigenze della società;

Ritenuto, altresì, procedere, ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti, al recesso dal contratto con l'attuale fornitore del servizio di lavoro in somministrazione, Lavoro.Doc spa di Pontecagnano Faiano (SA), con permanenza della richiesta di fornitura fino alla data del 31.12.2018;

Rilevato:

- che l'Ufficio Gestione Risorse Umane, alla luce delle esigenze organizzative emerse a seguito della riorganizzazione di talune attività aziendali, ha rappresentato che le attuali necessità di fornitura di lavoro in somministrazione sono le seguenti :

a) n. 3 impiegati a tempo indeterminato in *staff leasing*;

b) n. 55 operatori di esercizio (autisti) full time a tempo determinato (12 mesi con facoltà di proroga fino ad un massimo di altri 12 mesi);

c) n. 20 operatori di esercizio (autisti) part time a tempo determinato (12 mesi con facoltà di proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi);

- che la durata del contratto di fornitura in somministrazione deve essere fissata in mesi 12 (dodici) con facoltà di proroga per un termine ulteriore massimo di 12 mesi;

- che il costo annuale per l'acquisizione della fornitura della forza lavoro in somministrazione innanzi specificata, comprensivo della quota di mark up è di €. 2.750.000,00 (duemilionesettecentocinquantamila/00);

Stabilito:

- che, alla stregua dell'art. 35, c. 12 del Codice degli Appalti, la somma che precede viene assunta quale valore complessivo stimato del contratto;

- che il precitato costo stimato del contratto va maggiorato, in via previsionale, del costo relativo all'eventuale proroga annuale del servizio con conseguente fissazione dell'impegno di spesa complessivo in ragione di €. 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00);

Vista la nota del 28.03.2018 – prot. 02329/18 del 04/04/2018 - a firma dell'avv. Sabato Pisapia - consulente incaricato dell'assistenza professionale per lo svolgimento dell'intera procedura di gara - circa la necessità di addivenire alla scelta del contraente mediante gara ad evidenza pubblica con bando europeo;

Ritenuto di indire gara ad evidenza pubblica per la fornitura di lavoro in somministrazione e procedere a formalizzare il recesso con l'attuale fornitore di lavoro in somministrazione;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto e attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- indire gara ad evidenza pubblica europea, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d. lgs. 50/2016, per la scelta del contraente per la fornitura di lavoro in somministrazione presso l'AIR MOBILITA' S.r.l.;

- stabilire:

1) che la fornitura dovrà essere la seguente :

. n. 3 impiegati a tempo indeterminato in *staff leasing*;

. n. 55 operatori di esercizio (autisti), full time, a tempo determinato (12 mesi con facoltà di proroga fino ad un massimo di altri 12 mesi);

. n. 20 operatori di esercizio (autisti), part time, a tempo determinato (12 mesi con facoltà di proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi);

2) che la durata della fornitura dovrà essere di mesi 12, con facoltà di proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi;

3) che gli atti di gara dovranno prevedere la facoltà di recesso anticipato con preavviso di mesi tre e di riduzione /aumento della forza lavoro somministrata fino ad una quota percentuale del 30% della stessa;

4) che il costo stimato del contratto è pari ad €. 2.750.000,00 (duemilionsettecentoconquantamila/00);

5) che l'impegno di spesa, comprensivo dell'eventuale proroga per un massimo di 12 mesi, è di €. 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00);

6) che, trattandosi di servizio con alta intensità di manodopera, e funzionalmente alla salvaguardia del principio della stabilità occupazionale, gli atti di gara dovranno prevedere la clausola sociale di cui all'art. 50 del d.lgs. 50/2016, anche in combinato disposto con l'art. 31 del CCNL per le Agenzie per il Lavoro;

7) che la gara sarà aggiudicata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3 del d.lgs. 50/2016, stabilendo, ai sensi del successivo c. 10 bis del medesimo art. 95, che il punteggio per l'offerta tecnica sia ricompreso entro un tetto massimo del 70% ed il punteggio per l'offerta economica entro un tetto massimo del 30%;

- stabilire, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è il RUAC, dott. Michele De Iasi, il quale provvederà all'acquisizione del CIG ed, in uno con il consulente avv. Sabato Pisapia, alla predisposizione del capitolato tecnico di gara in ragione degli elementi che precedono e delle necessità operative secondo consolidata pregressa esperienza;

- disporre, nel contempo, l'ulteriore proroga del contratto di fornitura di lavoro in somministrazione (scaduto il 24.06.2018) con termine alla data del 31.12.2018, con conseguente esercizio di recesso da parte di AIR MOBILITA' S.r.l., ex art. 109 d.lgs. 50/2016, da esercitarsi successivamente alla pubblicazione del bando di gara e, comunque, con preavviso di giorni sessanta;

- mandare agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico

- Alberto De Sio

